Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese minori ed enti non commerciali
Ufficio Consulenza

COMUNE DI PARMA
PIAZZA GARIBALDI 1
43121 PARMA (PR)
comunediparma@postemailcertificata.it

OGGETTO: Interpello n. 909-1505/2020
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
COMUNE DI PARMA
Codice Fiscale 00162210348 Partita IVA 00162210348
Istanza presentata il 10/12/2020
Istanza regolarizzata il 07/01/2021

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comune di Parma, Settore Patrimonio, tramite il Dirigente, architetto Tiziano Di Bernardo, ha prodotto il seguente interpello: "In riferimento al "Superbonus" di cui al "Decreto Rilancio" recentemente approvato dal Governo ed in considerazione dell'interpello n. 909 - 1063/202 - Articolo 11, comma 1, lett), legge 27 luglio 2000, n. 212, di cui alla istanza del Comune di Parma del 16 ottobre 2020, giudicato inammissibile, con il quale è stato comunque chiarito che i Soggetti che rientrano

nell'elenco di cui all'art. 119, comma 9, D.L. 34/2020, in possesso dell'immobile oggetto di intervento con titolo idoneo ("contratto di locazione, anche finanziaria" "regolarmente registrato"), oltre che all'autorizzazione alla realizzazione dei lavori da parte del Proprietario, possono accedere alle detrazioni di cui al "super bonus" a seguito del sostenimento delle spese di manutenzione. Con la presente si chiede, se la tipologia contrattuale "Concessione amministrativa" (scrittura privata repertoriata - non registrata all'Agenzia delle Entrate), utilizzata in genere dal Comune di Parma per la concessione d'uso dei beni facenti parte del proprio patrimonio indisponibile, sia equiparabile alla tipologia "locazione" per la quale si fa riferimento nella norma, come titolo di possesso idoneo per accedere alle detrazioni fiscali in argomento. Rimanendo a disposizione, si porgono, con l'occasione, cordiali saluti".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Non prospetta soluzioni.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi del vigente articolo 11, comma 1, lettera a, L. 27 luglio 2000 "*il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete* ***e personali*** *relativamente*" "*all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni*". L'articolo 119, D.L. 34 del 20 maggio 2020 convertito con modifiche in L. 77 del 17 luglio 2020, ha introdotto il c.d. "Superbonus", che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per particolari interventi in ambito di efficienza

energetica, antisismici, d'installazione impianti fotovoltaici e di ricarica veicoli elettrici negli edifici. Senza indulgere nei particolari, il comma 9 di tale articolo limita la fruizione di tale bonus a: 1. condomini e persone fisiche non nell'esercizio d'impresa, arte o professione; 2. istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché' dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica; 3. cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 4. organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; 5. associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o loro parti adibite a spogliatoi. L'elencazione non comprende i Comuni, che non sono direttamente interessati alla detrazione, dunque non hanno un interesse "specifico" a produrre l'interpello. Ferma restando l'inammissibilità dell'istanza, si è del parere che qualora dagli atti dell'Ente istante si possa evincere attraverso la repertoriazione e altro la data certa dell'affidamento degli immobili, i concessionari potranno vantare un titolo idoneo sugli stessi e, ricorrendo ogni altra condizione, potranno accedere all'invocata agevolazione (cfr. Risposta n. 114/2021, rintracciabile sul sito dell'Agenzia) .

Il Capo Ufficio
Firma su delega del Direttore Regionale,
Rossella Orlandi

Mario Santoro

(firmato digitalmente)